

**CONFINDUSTRIA  
ANCE  
SEZIONE EDILI  
FOGGIA**

**FENEAL UIL  
FILCA CISL  
FILLEA CGIL**

**Contratto provinciale di lavoro  
17 Maggio 2012  
per i dipendenti delle imprese edili  
della provincia di Foggia e dei comuni di  
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli**

---

**Integrativo al CCNL 19/04/2010**

L'anno 2012, il giorno 17 del mese di maggio in Foggia presso la sede di Confindustria Foggia - Associazione degli Industriali di Capitanata

tra:

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia, rappresentata dal Presidente Geom. Gerardo BIANCOFIORE, con l'assistenza di Confindustria Foggia nelle persone del Direttore Dott. Raffaele POLISENO, dei Dottori Paolo ZAGNI e Aldo FRISOLI dell'Ufficio Sindacale e del Dott. Saverio PADALINO della Sezione Edili. E' presente il Direttore della Cassa Edile di Capitanata Dott. Francesco Saverio MARSEGLIA;

e

La Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FENEAL UIL - aderente all'Unione Italiana del Lavoro rappresentata: dal Segretario Responsabile Dott. Pasqualino FESTA e dai Sigg. Severino MINISCHETTI e Alessandro SCARPIELLO;

La Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA CISL - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Urbano FALCONE e dai Sigg.: Nunzio ARDITO e Giuseppe VILLANI;

La Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL - aderente alla Confederazione Generale Italiana Lavoratori rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Vitantonio PASQUALICCHIO e dai Sigg.: Giovanni TARANTELLA, Magdalena JARCZAK e Giovanni MASSARO;

si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale di lavoro che svolgerà i suoi effetti nei confronti dei dipendenti delle imprese edili ed affini nel seguente ambito contrattuale: comuni della provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.



## PREMESSA

La perdurante crisi congiunturale del comparto delle Costruzioni in Capitanata ha inciso negativamente sull'intero sistema economico provinciale e sull'occupazione. La contrazione della massa salari denunciata dalle imprese in Cassa Edile per la liquidazione degli accantonamenti ai lavoratori aventi diritto e la riduzione del numero dei lavoratori attivi testimoniano, ineluttabilmente, che l'edilizia sta subendo gli effetti negativi della crisi globalizzata che ha sconvolto i mercati finanziari ed ha determinato notevoli squilibri di natura economica e sociale.

La Capitanata, come le altre zone meno evolute del Paese, si caratterizza per la presenza, sul piano economico e produttivo, del settore delle Costruzioni quale comparto dinamico e trainante delle attività indotte e dei flussi occupazionali. Ovviamente non si può restare immobili, in presenza di una crisi che ha assunto proporzioni allarmanti. La stipula del presente Contratto Integrativo Provinciale del settore è finalizzato ad intraprendere ogni concreta iniziativa per ripristinare il risveglio delle attività produttive e per riprendere il cammino della crescita, che significa, per il territorio, benessere e pacifica convivenza sociale.

L'impulso per rivitalizzare il settore e l'indotto che ruota attorno all'edilizia dovrà essere movimentato dall'azione di stimolo delle Parti Sociali. Organizzazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali che devono promuovere la stagione della progettualità con le Pubbliche Istituzioni e con gli Enti locali al fine di canticizzare qualsiasi tipo di opera di natura infrastrutturale, Contemporaneamente, va dedicata particolare cura al restauro ed alla manutenzione del patrimonio architettonico presente nella provincia, all'edilizia economica e popolare e all'edilizia sovvenzionata per garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti.

Sul piano sociale, dovrà essere sviluppata ogni efficace azione per garantire le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro ed il ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, alle attestazioni di regolarità contributiva - Durc - rilasciate dalla locale Cassa Edile. È indispensabile, altresì, fortificare il sistema della bilateralità mediante l'incentivazione di corsi di formazione professionale per promuovere il turnover in edilizia e per elevare il livello di professionalità delle maestranze impiegate. Le funzioni del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) dovranno essere sviluppate sul territorio a beneficio delle imprese e dei lavoratori, determinando, in tal modo, un rapporto costante di collaborazione tra gli enti paritetici. Anche nei confronti della Cassa Edile va attuata una azione costante di monitoraggio dei Durc emessi e della verifica dell'assolvimento degli adempimenti previdenziali da parte delle imprese.

## Elemento Variabile della Retribuzione – EVR

Viene istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dal CCNL 19 aprile 2010 articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 e di quanto stabilito con il presente accordo.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Le parti concordano che l'importo dell'EVR è onnicomprensivo di ogni incidenza diretta e/o indiretta sugli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto nazionale e territoriale avendone già tenuto conto in fase di quantificazione del premio stesso.

Inoltre, le parti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Il premio è ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando la onnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati e oraria per gli operai.

Agli operai l'EVR viene corrisposto per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata nel mese.

Nell'ambito del raffronto di cui tabella "F" di calcolo allegata, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei parametri sotto riportati pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR fissato a livello territoriale; nella ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei su detti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nella ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente.

Non si darà luogo alla erogazione dell'EVR sia nel caso in cui nessuno dei parametri risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.

Fermi gli indicatori previsti dal CCNL, è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore il numero DURC rilasciati nell'ambito contrattuale.

La misura dell'EVR, i cui importi massimi sono riportati nella tabella allegata, è fissata dal 1° aprile 2012 nel 3% (da erogarsi con la mensilità di maggio 2012) e dal 1 Aprile 2013 nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

I trienni di riferimento per il 1° anno di erogazione sono: 2005/2006/2007 da raffrontare con 2006/2007/2008. Per il 2° anno sono 2006/2007/2008 con 2007/2008/2009. Per il 3° anno sono 2007/2008/2009 con 2008/2009/2010.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

- 1) numero lavoratori iscritti per esercizio finanziario in cassa Edile: 20 %
- 2) monte salari denunciato per esercizio finanziario in Cassa Edile: 20 %
- 3) ore denunciate per esercizio finanziario in cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20%

- 4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%
- 5) numero DURC rilasciati nell'ambito contrattuale del presente CIPL: 35%

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente di erogazione, secondo i criteri e con le modalità individuate dal CCNL e dal presente accordo.

Determinata la percentuale a livello territoriale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile di Capitanata, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle Dichiarazioni Annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30 % secondo quanto previsto al comma 11 art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30 % o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50 % della somma eccedente la predetta misura del 30 %, attivando la seguente procedura:

- l'impresa tempestivamente renderà autodichiarazione, come da modello allegato, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali ad ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, ed alla Cassa Edile di Capitanata, dandone comunicazione alla RSA o RSU ove costituiti;
- ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, informerà entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale le Organizzazioni Sindacali Territoriali, e se richiesto, attiverà un confronto entro 10 giorni con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile di Capitanata, afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Foggia, nell'ambito contrattuale, la verifica sarà effettuata con l'assistenza dell'Associazione.

Le imprese di nuova costituzione, per i lavoratori occupati nei comuni di cui in premessa, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al 20° comma dell'art. 38 del vigente CCNL e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà anno su anno e biennio su biennio.

Aumenti salariali derivanti da applicazione EVR  
(decorrenza 01/04/2012)

(oraria) operai

Livelli	Parametri	paga base oraria 01/01/2010	aumenti 01/04/2012 EVR (3%)
4	140	€ 5,74	€ 0,17222
3	130	€ 5,33	€ 0,15992
2	117	€ 4,80	€ 0,14392
1	100	€ 4,10	€ 0,12301
art.6 B	90	€ 3,69	€ 0,11071
art.6 C	70	€ 3,28	€ 0,09841

(mensile) impiegati

Livelli	parametri	paga base mensile 01/01/2010	aumenti 01/04/2012 EVR (3%)
7	200	€ 1.418,71	€ 42,56
6	180	€ 1.276,83	€ 38,30
5	150	€ 1.064,02	€ 31,92
4	140	€ 993,11	€ 29,79
3	130	€ 922,16	€ 27,66
2	117	€ 829,95	€ 24,90
1	100	€ 709,36	€ 21,28





Tabelle di calcolo EVR

**Anno riferimento 2011 (anno erogazione 2012 - decorrenza Aprile 2012)**  
Triennalità a confronto 2005, 2006, 2007 con 2006, 2007, 2008

TERRITORIO:	Foggia		3 % su valore mensile 1° livello Nazionale	
	parametro iscritti	% parametro	valore mensile	2011
		20	4,256	1
	ore	20	4,256	1
	salari	20	4,256	1
	valore agg.	5	1,064	1
	Durc	35	7,448	1
erogazione		100	€ 21,28	€ 21,28












## Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati.

Premesso che le parti nazionali in sede di rinnovo del C.c.n.l. hanno concordato che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale dovessero essere conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione, si riportano qui di seguito le tabelle aggiornate, in vigore:

Livello	Categorie	Mensile Premio Produzione Impiegati	Orario Indennità Territoriale di settore - Operai
7	Quadri ed impiegati di I categoria super	399,20	
6	Impiegati di 1^ categoria	361,987	
5	Impiegati di 2^ categoria	293,56	
4	Impiegati ed operai di 4° livello	271,443	1,60
3	Impiegati di 3^ cat. ed operai specializzati	245,844	1,452
2	Impiegati di 4^ cat. ed operai qualificati	218,502	1,282
1	Impiegati di 4^ cat. 1° impiego e operai comuni	186,438	1,086
-	art. 6 B) Custodi, portinai e fattorini		0,98
-	art. 6 C) Custodi, portinai e fattorini (con alloggio)		0,87

## **MENSA**

Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l'istituzione.

Il costo economico sarà così ripartito:

40% a carico del lavoratore;

60% a carico dell'azienda.

Detta ripartizione delle spese trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 48 del C.C.N.L. 18.06.2008.

Ove non si renda possibile l'attuazione della mensa, l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di Euro 21 mensili pari a Euro 0,12 per ogni ora di effettiva presenza.

Il rimborso spese non spetta agli operai che non si avvarranno del servizio di mensa eventualmente istituito.

Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti. Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.

## **ATTREZZI DI LAVORO**

Viene stabilita in Euro 0,22 giornaliera l'indennità che le imprese devono corrispondere agli operai: scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, spalatori di neve o ghiaccio, elettricisti i quali, su richiesta delle imprese medesime, adoperano attrezzi di loro proprietà. Tale indennità sarà dovuta ai suddetti operai soltanto nel caso che siano muniti di tutti i seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzuolo, sabbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordoni, tenaglia per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;

Muratore e Pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo livella, metro, matita, cazzuola e fratazzo;

Carpentiere: segaggio, sega e telaio, martello, palanchino, corde, matite, livello, piombo a livello squadra;

Addetto agli impianti elettrici: pinza isolata 3000 V. prova fase, spellacavi, filo a piombo, livello, metro, matita, martello, martellina, scalpello;

Spalatore di neve o ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.


L'indennità di cui sopra è riconosciuta nella misura di euro 0,12 giornalieri, agli aiutanti carpentieri ed agli aiutanti ferraioli i quali adoperano gli attrezzi di loro proprietà come sopra indicati.

## **INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI**

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoratori a cottimo, anche sui minimi contrattuali di cottimo:

### **Gruppo A) - Lavori vari**

- 1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora); 4%
- 2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli); 5%
- 3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango; 5%
- 4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario; 8%
- 5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume; 8%
- 6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe; 8%
- 7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%
- 8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio; 10%

A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. There is also a small arrow-like mark on the far right.

- 9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.  
La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività; 11%
- 10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione); 12%
- 11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio; 13%
- 12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre; 13%
- 13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti; 16%
- 14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12); 16%
- 15) Lavori su scale aeree tipo Porta; 17%
- 16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso; 17%
- 17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.; 19%
- 18) Lavori per fognature nuove in galleria; 19%
- 19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3; 20%
- 20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti; 21%

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.; 22%

22) Lavori in pozzi neri preesistenti. 27%

**Gruppo B) - Lavori in galleria**

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; 46%

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; 26%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; 18%

d) lavori eseguiti in presenza di gas. 20%

**Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa**

a) da 0 a 10 metri; 54%

b) da oltre 10 a 16 metri; 72%

c) da oltre 16 a 22 metri; 120%

d) oltre 22 metri. 180%

Handwritten signatures and initials are present throughout the lower half of the page, including a large signature on the left side and several smaller ones scattered in the center and right, some appearing to be initials or short names.

## **Gruppo D) - Lavori marittimi**

Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

## **Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche**

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15,50%.

## **Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario**

Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali dell'art. 21 del C.C.N.L., ove spettante, nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

Le percentuali di cui sopra - fatta eccezione per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni sopra previste.

## TRASPORTO

Per i cantieri ubicati in zone lontane dai centri abitati e non serviti da mezzi pubblici, la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia si dichiara disposta a svolgere, in parallelo con le Organizzazioni dei Lavoratori, interventi presso gli Enti Amministrativi competenti perché ne affrontino concretamente il soddisfacimento, tenuto conto dell'importanza del problema del trasporto come Servizio Sociale.

Per i lavori eseguiti fuori di 2 Km. dal perimetro dei Centri urbani si conviene quanto segue:

- in tutti i casi ove è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e, qualora l'azienda non metta a disposizione mezzi propri, corrisponderà un'indennità pari al costo dell'abbonamento mensile.

Qualora l'azienda non provveda con mezzi propri al trasporto e non esistano mezzi pubblici dal centro abitato al cantiere ed il trasporto avvenga con mezzi messi a disposizione dai lavoratori, l'azienda riconoscerà, a titolo di rimborso spese per ogni mezzo di trasporto, 1 litro di benzina per ogni 6 Km., percorsi oltre i due Km., dal perimetro del centro abitato.

Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, verrà corrisposto un rimborso spese, per mezzo di trasporto, pari a Euro 0,10 per persona per ogni Km., percorso oltre due Km., dal perimetro del centro abitato. Il trattamento di trasporto è assorbito fino a concorrenza dal rimborso delle spese di trasporto previsto dal primo comma della lett. A) dell'art. 21 del C.C.N.L. 18.06.2008.

### **SERVIZIO SICUREZZA**

Le parti ritengono opportuno intervenire in modo rilevante al fine di contribuire alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

A tal fine, le parti concordano di istituire il "Servizio Sicurezza" che viene disciplinato, così come previsto dagli accordi sottoscritti a livello nazionale e locale (Tecnici e RLST), senza oneri aggiuntivi per le aziende.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, stylized cursive or semi-cursive forms.

**CARENZA MALATTIA**

Le parti concordano di incontrarsi per esaminare e valutare le problematiche legate alla carenza di malattia nel settore edile.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, arranged in a loose, non-linear pattern. The signatures vary in style, including cursive and more stylized forms. Some are clearly legible, such as 'Alla' and 'D', while others are more abstract or scribbled. The overall impression is that of a group of individuals who have signed a document, likely related to the text above.

**PART - TIME**


Con riferimento all'art. 78 del vigente CCNL, le parti demandano alla Cassa Edile il compito di verificare i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali prescritte e invitano l' Ente stesso a segnalare tempestivamente alle parti firmatarie i casi di superamento delle norme contrattuali.



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. One signature in the lower right quadrant appears to contain the word "Alle".

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia, unitamente ai comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli, dal 1° di aprile 2012 ed avrà una durata di 3 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del CCNL.



A collection of approximately 15 handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including stylized cursive, block letters, and simple initials. Some are more legible, such as 'Alb' and 'SS', while others are highly stylized and difficult to decipher.

**VERBALE DI ACCORDO**

***Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale – provincia di Foggia***

Tra

la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Foggia,

e

la FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

considerato

che le parti firmatarie del presente accordo portano a compimento l'impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia, iniziato a partire dalla sottoscrizione dell'accordo del 24 settembre 2001 e completato la costituzione di un "Servizio Sicurezza" sul lavoro stabile e strutturato per il settore dell'edilizia della Provincia di Foggia;

ravvisata

l'opportunità di dare una regolamentazione a livello territoriale, di fornire agli addetti alle imprese, ed alle stazioni appaltanti, certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Lgs. n. 81/08, che sono di rilevante interesse per il settore delle costruzioni;

si conviene che:

nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.

Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (Rlst).



Gli Rlst sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori nel numero di 3. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno i nominativi dei lavoratori, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della provincia, al Comitato Paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.

Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Prima di procedere ai sensi della lettera m), il Rlst informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.

Il Rlst, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17. co. 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18. co. 1 leu. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.. Il ruolo di Rlst è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati Paritetici Territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
- c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Avuto l'incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il Rlst viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei Rls compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei Rls aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei Rls può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un Rlst.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei Rls aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo provvederà il CPT, come da intese tra le parti.

**Verbale adesione progetto BORSA LAVORO (BLEN.IT) art. 114 CCNL 19/04/2010**

L'anno 2012 il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 10,30, nella sede dell'Associazione degli Industriali Confindustria Foggia sono presenti:

per la Sezione Costruttori Edili, il Presidente, geom. Gerardo Biancofiore, assistito dal Direttore dell'Associazione, dott. Raffaele Polisenò e dai funzionari dell'Associazione dott. Saverio Padalino e dott. Paolo Zagni; è presente per la Cassa Edile di Capitanata il Direttore, dott. Francesco Saverio Marseglia.

per la Feneal UIL, il Segretario Generale, dott. Pasqualino Festa;

per la Filca CISL, il Segretario Generale sig. Urbano Falcone;

per la Fillea CGIL, il Segretario Generale sig. Vitantonio Pasqualicchio.

Giusto quanto definito nell'art. 114 del CCNL in vigore le parti, come sopra convenute, aderiscono alla sperimentazione Nazionale del progetto per l'istituzione della BORSA LAVORO (BLEN.IT) presso la struttura bilaterale del FORMEDIL di Foggia.

I Segretari Generali di

Feneal UIL  
dr. Pasqualino Festa

Filca CISL  
sig. Urbano Falcone

Fillea CGIL  
sig. Vitantonio Pasqualicchio

per la Sezione Costruttori Edili  
Il Presidente  
geom. Gerardo Biancofiore

per Confindustria Foggia  
Il Direttore  
dr. Raffaele Polisenò

dr. Paolo Zagni

dr. Saverio Padalino

dr. Aldo Frisoli

Per la Cassa Edile di Capitanata  
Il Direttore  
dr. Francesco Saverio Marseglia

I Segretari Generali di

Feneal UIL  
dr. Pasqualino Festa

Filca CISL  
sig. Urbano Falcone

Fillea CGIL  
sig. Vitantonio Pasqualicchio

per la Sezione Costruttori Edili  
Il Presidente  
geom. Gerardo Biancofiore

per Confindustria Foggia

Il Direttore  
dr. Raffaele Poliseo

dr. Paolo Zagni

dr. Saverio Padalino

dr. Aldo Frisoli

Per la Cassa Edile di Capitanata

Il Direttore

dr. Francesco Saverio Marseglia